SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 526)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, DELLA PORTA, SALERNO, BUSSETI, MEZZAPESA, GIOVANNIELLO, LAPENTA e CAROLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1977

Interpretazione autentica delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — I benefici di carriera previsti dalla legge 24 maggio 1970, numero 336, e dalla successiva legge 9 ottobre 1971, n. 824, non sono stati applicati agli invalidi per servizio per un parere negativo del Consiglio di Stato del 12 novembre 1970.

Eppure i mutilati per servizio, le vedove e gli orfani dei caduti per servizio sono parificati, rispettivamente, ai mutilati, alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, in base a due precise norme di legge: l'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, e l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

Tale parificazione od equiparazione è di carattere permanente e per disattenderla doveva essere esplicitamente sanzionata la esclusione nella citata legge n. 336 del 1970, degli invalidi e dei familiari dei caduti per servizio.

Devesi notare che numerosissime amministrazioni di enti locali hanno concesso i benefici di carriera, senza tener conto del citato parere del Consiglio di Stato. Tali deliberazioni sono state, del resto, regolarmente approvate dagli organi regionali di controllo.

Non solo: anche la Magistratura ordinaria, competente per enti pubblici di carattere economico, si è pronunciata a favore dei ricorrenti, emanando sentenze nelle quali è chiaramente affermata l'applicabilità della legge n. 336 ai mutilati per servizio e ai familiari dei caduti per servizio, in virtù delle leggi di equiparazione di detta categoria a quella dei mutilati di guerra e dei familiari dei caduti in guerra.

Pertanto il presente disegno di legge ha lo scopo non soltanto di far cessare una sperequazione verificatasi tra vittime del dovere e vittime della guerra, ma anche di far cessare l'altra e più grave sperequazione che si verifica nell'ambito della stessa categoria, proprio perchè non tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici hanno interpretato ugualmente la legge; e le stesse sentenze della Magistratura ordinaria si applicano soltanto a coloro che in tale sede hanno sostenuto i propri diritti.

Onorevoli senatori, si confida che il presente disegno di legge incontri il vostro consenso quale intereprétazione autentica delle leggi nn. 336 del 1970 e 824 del 1971, trattandosi effettivamente di norme applicabili fin dall'inizio ai mutilati per servizio, alle vedove ed agli orfani dei caduti per servizio.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio, alle vedove ed agli orfani dei caduti per servizio, rispettivamente parificati in modo permanente ai mutilati ed invalidi di guerra, alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, e dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

Art. 2.

I termini per la presentazione delle domande previsti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I posti lasciati liberi, secondo le modalità della legge 14 agosto 1974, n. 355, non potranno essere comunque coperti.